

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 25 gennaio 2010 (procedimento R 1111/2009-2), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo ID SOLUTIONS come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) La Strålfors AB sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 195 del 17.07.2010.

Ordinanza del Tribunale 8 luglio 2010 — Strålfors/UAMI (IDENTIFICATION SOLUTIONS)

(Causa T-212/10) (¹)

(«Ricorso di annullamento — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Manifesta irricevibilità»)

(2010/C 234/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Strålfors AB (Malmö, Svezia) (rappresentante: avv. S. Nielsen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 22 gennaio 2010 (procedimento R 1112/2009-2), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo IDENTIFICATION SOLUTIONS come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) La Strålfors AB sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 195, del 17.07.2010.

Ricorso proposto il 5 maggio 2010 — Condé/Consiglio

(Causa T-210/10)

(2010/C 234/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mamoudou Condé (rappresentante: J.-C. Tchikaya, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

— annullare il regolamento (UE) del Consiglio 22 dicembre 2009, n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea nella parte che riguarda il ricorrente;

— condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l'annullamento del regolamento (UE) del Consiglio 22 dicembre 2009, n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (¹) nella parte in cui il ricorrente figura compreso nell'elenco delle persone, entità e organismi i cui fondi e risorse economiche sono congelate in applicazione dell'art. 6 del detto regolamento.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente con tre motivi deduce:

— violazione del diritto a un ricorso effettivo, poiché il ricorrente non è stato informato dei mezzi di ricorso a sua disposizione;

— violazione dei diritti della difesa, poiché il ricorrente non è stato informato dei fatti addebitatigli;

— violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà del ricorrente.

(¹) GU L 346, pag. 26.

Ricorso proposto il 26 maggio 2010 — Rungis express/UAMI — Žito (MARESTO)

(Causa T-243/10)

(2010/C 234/73)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: RUNGIS express AG (Meckenheim, Germania) (rappresentante: avv. U. Feldmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ŽITO prehrambena industrija, d.d. (Liubiana, Slovenia)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni) 11 marzo 2010, procedimento R 691/2009-1;

— respingere l'opposizione della parte convenuta.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo MARESTO per prodotti della classe 29

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: ŽITO prehrambena industrija, d.d.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: un marchio nazionale figurativo che rappresenta un cuoco e contiene l'elemento denominativo «M·A·E·S·T·R·O» per prodotti delle classi 29 e 30, un marchio nazionale figurativo contenente l'elemento denominativo «M·A·E·S·T·R·O» per prodotti delle classi 29, 30 e 43, e il marchio denominativo nazionale «BRAVO, MAESTRO!» per prodotti delle classi 29, 30 e 43

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d) del regolamento (CE) n. 207/2009 (¹), in quanto i marchi su cui si basa l'opposizione non avrebbero un carattere distintivo e/o sarebbero meramente descrittivi.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 10 giugno 2010 — France Télécom/Commissione

(Causa T-258/10)

(2010/C 234/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: France Télécom (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv. M. van der Woude e D. Gillet)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare ricevibile il presente ricorso;